

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 39/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso R.G.R. n. 879/11, pervenuto in data 19.7.2011, Ri. Mo. e Ri. Do. Ma. impugnavano le cartelle di pagamento n. 033 2007 00045033 72 e n. 033 2007 00045035 74 emesse per crediti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, aventi ad oggetto l'imposta IRPEF per l'anno 1990, dovuta a titolo definitivo a seguito della sentenza n. 19003/05 della Corte di Cassazione.

Esponevano le ricorrenti:

che il credito era prescritto, essendo decorso il termine (prescritto dalla legge n. 156/2005) a pena di decadenza, per la notifica delle cartelle di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era diventato definitivo (nella specie 28.9.2005);

che il ruolo era atto interno dell'Amministrazione ed il termine per il contribuente è proprio la notifica della cartella (Cass. sentenza n. 11736/2011); che le cartelle erano state emesse a seguito di ruolo straordinario, ma non vi era nessun fondato pericolo per la riscossione, per cui le cartelle erano viziose nella forma e per carenza di motivazione.

Concludevano per la sospensione e l'annullamento delle cartelle impugnate.

Si costituiva Equitalia Nord s.p.a., la quale concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso.

Con ordinanza in data 30.9.2011 questa CTP rigettava l'istanza di sospensione cautelare.

Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, la quale concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 9.1.2012, sentiti il relatore e le parti, la Commissione Tributaria riservava la decisione.

Ritiene questa Commissione Tributaria che il ricorso debba essere integralmente rigettato.

Infatti, con sentenza n. 19003/05, depositata il 28.9.2005, la Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale proposto (anche) dalle attuali ricorrenti.

Con tale sentenza è dunque passato in giudicato l'accertamento dell'imposta oggetto del presente giudizio.

Ebbene la Cassazione, con la recente sentenza a Sez. U. n. 25790/2009, ha statuito che l'actio iudicati, anche per le violazioni tributarie, si prescrive in dieci anni

E' di tutta evidenza, quindi, che l'Ufficio ha chiesto tempestivamente, prima della scadenza di detto termine, l'adempimento dell'obbligazione tributaria gravante sulle ricorrenti.

Quanto esposto assorbe le questioni poste dalle ricorrenti circa la allegata mancanza dei presupposti per il ruolo straordinario.

Inoltre la Cassazione ha rilevato che, "in forza del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, e art. 15 bis, - il ruolo straordinario consente alla amministrazione finanziaria l'anticipata e totale riscossione delle maggiori imposte accertate, in deroga alle disposizioni (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68) che regolano l'iscrizione provvisoria in pendenza del processo tributario. L'emissione di tale tipo di ruolo è, tuttavia, subordinata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, alla sussistenza di un presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza di un concreto e fondato pericolo per la riscossione dell'imposta, dovendo - in

manca - l'amministrazione fare obbligatoriamente ricorso al ruolo ordinario, con le conseguenti limitazioni quantitative nell'iscrizione del tributo, in caso di accertamenti noti ancora definitivi in conseguenza del ricorso prodotto dal contribuente" (Cass. sentenza n. 11736/2011).

Tuttavia, nella fattispecie concreta, la pretesa erariale è diventata in ogni caso definitiva e non risulta in alcun pregiudicato il diritto di difesa del contribuente; del resto gli atti impugnati sono adeguatamente motivati e, quindi, deve rigettarsi anche questo motivo del ricorso.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Corno, Sez. 3^a, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.